

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 48)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, LOMBARDI, TRIGLIA,
FONTANA, BOMPIANI, FIMOIGNARI, SAPORITO, D'AGOSTINI, NEPI,
MANCINO, BOMBARDIERI, PACINI e MARTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Legge-quadro per l'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Questa IX legislatura, si pone, rispetto alla precedente, con caratteri, esigenze, ricerca di soluzioni che non possono certo rifarsi, *sic et simpliciter*, al passato.

Una circostanza tuttavia induce a riprendere, senza soluzione di continuità, il problema della legge-quadro per l'artigianato al punto in cui venne lasciato al momento dello scioglimento del Parlamento, a causa delle elezioni anticipate.

La decisione della XII Commissione permanente della Camera (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) di rimettere il provvedimento riguardante la legge-quadro all'esame dell'Assemblea (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 27 aprile 1983 della Camera dei deputati, pag. 95) equivaleva infatti al rinvio alla legislatura che sarebbe scaturita dalle elezioni politiche di tutto il problema della legge-quadro per l'artigianato. È opportuno ricordare come, nel corso

dell'VIII legislatura, il provvedimento sia stato varato prima dalla Camera (nella stessa sede legislativa della XII Commissione) e poi, con alcune variazioni, ma con l'unanimità di tutti i gruppi politici (eccetto il MSI astenuto), dal Senato.

Stava dunque per concludersi — se non ci fosse stato l'inopinato rinvio in Aula del provvedimento, da parte della XII Commissione della Camera — il lungo *iter* del disegno di legge-quadro, completando un provvedimento lungamente atteso dalla categoria.

All'inizio della VIII legislatura, ed esattamente il 27 luglio 1979, era stata presentata alla Camera la proposta di legge-quadro per l'artigianato (atto Camera n. 456), a firma dell'onorevole Vincenzo Pavone e di altri 110 deputati. Numerose altre proposte seguivano sia alla Camera che al Senato, nonché, in data 19 marzo 1980 con il n. 1549, il disegno di legge di iniziativa governativa.

Si giunge così al 10 dicembre 1981, allorchè la XII Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati approvava, in un testo unificato, la proposta di legge-quadro per l'artigianato e la trasmetteva al Senato che, con alcune modifiche, l'approvava nella seduta del 30 settembre 1982.

Il resto è stato ricordato. Al proposito c'è solo da dire che l'istituto del rinvio in Aula — che comporta l'assenso solo della decima parte dei componenti la Commissione che lo invoca — è stato richiamato dalla XII Commissione non in tempi ordinari, ma alla vigilia dello scioglimento delle Camere. In questo modo, solo una esigua minoranza ha determinato praticamente il rinvio dalla VIII alla IX legislatura del disegno di legge-quadro per l'artigianato, il cui *iter* si era concluso per la massima parte dei suoi contenuti.

Questo per la cronaca parlamentare, che non poteva non essere richiamata, avendo essa aspetti illuminanti per i lavori che la IX legislatura si accinge a compiere per il varo della legge-quadro per l'artigianato.

Data l'abbondanza della letteratura formata in questo campo, sarà qui sufficiente richiamare succintamente le ragioni che motivarono a suo tempo le varie proposte di legge di iniziativa parlamentare e lo stesso disegno di legge governativo. Si dà anche per scontato che non ci si possa non rifare al testo finale dei lavori della Camera e del Senato, ritenendo buona base di partenza per la IX legislatura quello che era stato faticoso, ma costruttivo punto di arrivo della VIII.

Tutto ciò non costituisce per quanti sono ora chiamati ad operare in questa IX legislatura una *diminutio*, specie per coloro che sono al primo confronto con l'anno problema della legge-quadro per l'artigianato, ma un modo per non ripercorrere — con inevitabili tempi prolungati — strade già battute, senza tener conto delle difficoltà incontrate, e del modo per superarle, anche grazie alle mediazioni compiute da tutte le parti politiche e dalle associazioni professionali di categoria nel corso

dell'*iter* che ha caratterizzato le vicende del disegno di legge-quadro durante l'intera VIII legislatura.

La consapevolezza responsabile che la via più breve e sicura è consentita dalle esperienze del passato, ha indotto i firmatari della presente proposta di legge a rifarsi al testo a suo tempo approvato dal Senato, sulla base sostanziale di quello prima approvato dalla Camera, con la sola reintroduzione dell'istituto della bottega-scuola.

Eventuali modificazioni saranno sempre possibili nel corso della discussione, non privando però più a lungo la categoria artigiana — e le stesse regioni — di un provvedimento legislativo tanto atteso.

Nel disegno di legge n. 1549 del 19 marzo 1980 si riconosceva che l'attuazione dell'ordinamento regionale comporta il superamento in più punti della legge 25 luglio 1956, n. 860, che ha finora disciplinato il settore artigiano, in particolare per quanto attiene alla organizzazione, ormai di competenza regionale sul piano sia legislativo, sia amministrativo, in virtù della legge 16 maggio 1970, n. 281, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, nonché della legge 22 luglio 1975, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nello stesso documento si ricordava che profonda è stata, nell'ultimo trentennio, la evoluzione socio-economica dell'artigianato: di qui la necessità di adeguarne la disciplina.

D'altra parte, nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare — specie in quella presentata per prima all'inizio della VIII legislatura (n. 456) — si ricordava che le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato, istituite dalla legge n. 860 del 1956 e aventi durata quadriennale, non erano state rinnovate dalle ultime elezioni, avvenute nel 1970, ed erano state mantenute in funzione con ripetuti provvedimenti di proroga, causando gravi inconvenienti.

In questa situazione, oggi come ieri, la legge-quadro si impone — nel riconoscimento che il settore dell'artigianato è costitu-

zionalmente attribuito alle regioni come materia normativa e amministrativa — al fine **di regolare, e quindi di sviluppare, quegli aspetti** che competono alla legislazione dello Stato.

Gli aspetti da regolare sono i seguenti:

a) la definizione dell'imprenditore e dell'impresa artigiana (articoli 2 e 3);

b) i limiti dimensionali dell'impresa (articolo 4);

c) l'istituzione dell'albo delle imprese artigiane, come strumento base di certezza pubblica, e le modalità per la sua tenuta (articolo 5);

d) l'istituzione delle commissioni provinciali e regionali, quali organi di rappresentanza e di tutela, nonché del Consiglio nazionale dell'artigianato con poteri consultivi (articoli 9, 10, 11 e 12).

Passando all'esame analitico del provvedimento proposto, se ne illustra la portata attraverso brevi note esplicative.

Articolo 1. — Ha carattere enunciativo dei limiti entro cui può esercitarsi la potestà legislativa delle regioni.

Articolo 2. — Riafferma che la direzione **dell'impresa e la partecipazione**, anche manuale, del titolare al processo produttivo sono, tra gli altri, elementi essenziali e qualificanti dell'attività artigiana rispetto alla piccola industria e, come tali, irrinunciabili.

Va inoltre rilevato che qualunque limitazione o condizionamento alla libertà sarebbe inammissibile per l'attività dell'artigianato, come per ogni altra iniziativa economica (vedi il parere della 1^a Commissione permanente del Senato del 28 aprile 1982).

Dall'articolo 2 è pertanto escluso ogni accenno ad eventuali limitazioni o condizioni per l'accesso all'attività artigiana.

Articolo 3. — Determina i requisiti sostanziali che devono configurare giuridicamente l'impresa artigiana, esercitata sia in forma individuale che societaria.

Articolo 4. — Stabilisce le dimensioni dell'impresa cercando di contemperare da un lato l'esigenza di consentire la piena utilizzazione delle tecnologie più moderne, dall'altro di conservare dimensioni aziendali che rendano di fatto possibile la partecipazione personale, anche sul piano organizzativo e direzionale, del titolare dell'impresa.

Pur elevando, rispetto alla precedente disciplina, il numero degli addetti, determina il numero dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, prima senza limitazione numerica.

Stabilisce il rapporto numerico che lega all'impresa artigiana gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i familiari dell'imprenditore, i soci, i portatori di *handicaps*.

Articolo 5. — Indica i criteri fondamentali per l'iscrizione, resa obbligatoria, dell'impresa artigiana negli appositi albi provinciali.

Stabilisce che l'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane; esonera queste ultime, per la vendita, nei locali di produzione o in quelli ad essi contigui, dei beni di produzione propria, dalle disposizioni alle quali sono tenuti gli esercenti attività commerciali; fa divieto, alle imprese non iscritte all'albo, di far riferimento **all'artigianato nell'insegna o nel marchio**.

Articolo 6. — Disciplina l'iscrizione, in apposita sezione dell'albo, dei consorzi e delle società consortili tra imprese artigiane; ad essi estende le agevolazioni previste per le imprese artigiane anche in caso — a determinate condizioni — di partecipazione di imprese industriali.

Articolo 7. — Detta le norme per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane nonché per la revisione e gli accertamenti di ufficio, nonché le modalità del ricorso alla commissione regionale contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 8. — L'istruzione artigiana viene collocata nell'ambito delle facoltà che, in materia di formazione professionale, hanno le regioni. Tuttavia, date le particolari caratteristiche ed esigenze dell'artigianato, si è ritenuto di introdurre il riconoscimento della bottega-scuola da parte della regione per l'evidente connessione tra la configurazione economica e giuridica dell'impresa artigiana e l'allargamento della sua attività alla gestione di corsi d'istruzione artigiana e di corsi complementari per apprendisti, fra l'altro, previsti al capo V del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Trattasi infatti di consentire all'impresa artigiana l'espletamento di finalità non stret-

tamente economiche a parziale deroga dai principi stabiliti per la sua definizione giuridica.

Articolo 9. — Riafferma il principio che spetta alle regioni disciplinare, con proprie leggi, gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato, quali le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato.

Articolo 10. — Prevede la composizione delle commissioni provinciali in non meno di quindici membri, di cui due terzi titolari di imprese artigiane iscritte all'albo, riaffermando in tal modo il principio dell'autogoverno della categoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Potestà delle regioni)

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome.

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, le regioni possono effettuare interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla formazione professionale e all'associazionismo economico.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Art. 2.

(Imprenditore artigiano)

È imprenditore artigiano colui che esercita in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolge nel processo produttivo dell'impresa stessa un prevalente lavoro personale, anche manuale.

Art. 3.

(Definizione di impresa artigiana)

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavo-

rati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, sia costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali, o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4.

(Limiti dimensionali)

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione di opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di ventidue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a undici;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con processo non del tutto meccanizzato, nonchè per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di dodici dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sei;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di trentasei dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a diciotto. I settori delle lavorazioni

artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni nonché il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di dieci dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del Centro-Nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere *a*, *b* e *c* del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps* fisici, psichici o sensoriali.

Art. 5.

(Albo delle imprese artigiane)

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di

cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma.

Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o alla autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

*(ConSORZI e società consortili
tra imprese artigiane)*

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal CIPI, purchè in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Art. 7.

*(Iscrizione, revisione
ed accertamenti d'ufficio)*

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esamina l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera *a*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettuare ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata, che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne **danno comunicazione alle commissioni provinciali** per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

Art. 8.

(Istruzione artigiana)

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Alle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni per l'effettuazione di particolari corsi, a concorrere anche le imprese artigiane.

L'impresa artigiana, che, oltre alle proprie finalità economiche, si proponga specificamente la qualificazione e l'addestramento di allievi artigiani e l'aggiornamento professionale degli artigiani, può ottenere, a richiesta del suo titolare, il riconoscimento di bottega-scuola per la gestione di corsi di istruzione artigiana e di corsi complementari per apprendisti.

Art. 9.

(Organo di rappresentanza e di tutela dell'artigianato)

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Art. 10.

(Commissioni provinciali per l'artigianato)

La commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri non inferiore a quindici, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'albo di cui al precedente articolo 5, eletti dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno tre anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla regione e designati in maggioranza

dalle associazioni artigiane operanti nella provincia e per il resto dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Della stessa commissione provinciale per l'artigianato fanno, inoltre, parte di diritto, con voto deliberativo, il presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato ed un rappresentante dell'ANCI provinciale.

La commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente e **il vice presidente**, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera *a*.

I criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti per l'elezione dei membri delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla precedente lettera *a* sono stabiliti dalle regioni con proprie leggi, secondo il sistema proporzionale.

Le regioni con le stesse leggi stabiliscono altresì le norme di organizzazione e di funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11.

(Commissioni regionali per l'artigianato)

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione, di cui al precedente comma, è composta:

- a)* dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- b)* da tre rappresentanti della regione;
- c)* da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

Art. 12.

(Consiglio nazionale dell'artigianato)

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

La legge regionale che, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, detta le norme di organizzazione e funzionamento della commissione provinciale per l'artigianato può tuttavia adottare soluzioni diverse in merito alla sede degli albi provinciali delle imprese artigiane e della commissione stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.